

Parti

Ricorrente: Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA

Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale d'instance de Roubaix — Interpretazione dell'articolo 236, paragrafo 2 (secondo e terzo comma), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Domanda di rimborso dei dazi antidumping pagati in forza del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1), successivamente dichiarato invalido — Illegittimità costitutiva di un caso di forza maggiore — Momento in cui sorge l'obbligo di rimborso dei dazi

Dispositivo

- 1) *L'articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, che consente di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento.*
- 2) *L'articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell'Unione, sulla base della constatazione da parte dell'Organo di conciliazione della non conformità di detto regolamento all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, che figura nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).*

(¹) GU C 30 del 29.01.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Causa C-606/10) (¹)

[Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articolo 13 — Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo — Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno — Nozione di «visto di ritorno» — Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno — Necessità di misure transitorie — Insussistenza]

(2012/C 227/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

Convenuto: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 4, lettera a) e 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Normativa nazionale che vieta il rientro dei cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato tale permesso in assenza di un visto di ritorno emesso dalle autorità consolari o prefettizie — Nozione di «visto di ritorno» — Ammissibilità delle misure transitorie a favore di tali cittadini che abbiano lasciato il territorio — Principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento

Dispositivo

- 1) *Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio*

Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

- 2) L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non può limitare l'ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.
- 3) I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand'erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)

(Cause riunite C-611/10 e C-612/10) (¹)

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) — Articoli 45 TFUE e 48 TFUE — Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l'attività — Prestazioni familiari — Normativa da applicare — Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente — Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato]

(2012/C 227/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Waldemar Hudzinski (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak (C-612/10)

Convenute: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Determinazione della legislazione applicabile — Diritto del lavoratore migrante di percepire nello Stato membro in cui lavora assegni familiari per i figli che risiedono nel suo Stato membro d'origine — Situazione della persona che svolge un'attività autonoma nel proprio Stato membro d'origine ed effettui per quattro mesi un lavoro subordinato in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolge un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.
- 2) Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse ostano all'applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all'articolo 65 della legge tedesca relativa all'imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell'importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l'esclusione di tale prestazione.

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.